

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17412 Anno 2021
Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
Relatore: RAGONESI VITTORIO
Data pubblicazione: 17/06/2021

ORDINANZA

sul ricorso 7209-2019 proposto da:

FRAGAGNANO ANNA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI MASTURSI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO MARIA FERRARI, MARIA ANNA AMORETTI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6947/7/2018 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il
18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ,con sentenza n 10327/17 ,sez 19 ,rigettava il ricorso proposto da Fragagnano Anna avverso l'avviso di rettifica 549049/618 per IMU 2013

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Campania

Il giudice di seconde cure , con sentenza 6947/7/18 , rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

IL Comune di Napoli ha resistito con controricorso .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la contribuente censura la sentenza impugnata che l'ha riconosciuta tenuta al pagamento dell'IMU in quanto proprietaria dell'immobile deducendo di non avere il possesso dell'immobile occupato abusivamente dal proprio consorte da cui è separata il quale ha rivendicato la proprietà dell'immobile.

Con il secondo motivo deduce di avere perso la disponibilità dell'immobile in quanto il marito ne impedisce l'accesso e riferisce altresì che comunque l'IMU era stata pagata per il 2013 dallo stesso marito.

I due motivi ,tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente.

In primo luogo va rammentato che il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU - ed in precedenza dell'ICI - è il proprietario dell'immobile con esclusione di qualsiasi obbligo da parte del possessore dello stesso

Va altresì premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo. (da ultimo Cass 7395/19).



Ciò posto, la sentenza impugnata ha riscontrato che la contribuente non aveva documentato se vi era stato o meno un provvedimento di assegnazione della casa comunale nonché chi fosse l'affidatario dei figli e che sembrava al massimo di comprendere che in via di mero fatto fosse il marito a vivere nell'abitazione.

Con i due motivi di ricorso la ricorrente deduce una serie di circostanze di fatto secondo le quali il marito avrebbe occupato l'immobile *uti dominus* ed avrebbe iniziato una causa per rivendicarne la proprietà ed inoltre avrebbe anche pagato l'IMU per l'anno in questione.

Le doglianze in questione sono inammissibili sotto diversi profili.

In primo luogo le stesse riguardano circostanze di fatto e richiedono una valutazione del merito della controversia non proponibile in questa sede di legittimità .

In secondo luogo i motivi sono privi di autosufficienza in quanto avrebbero dovuto riportare del ricorso il testo dei documenti fondanti le affermazioni della ricorrente o quanto meno indicare ove gli stessi fossero rinvenibili nel fascicolo .

In particolare la ricorrente avrebbe dovuto dedurre e riportare nel ricorso la documentazione comprovante l'effettiva occupazione dell'immobile da parte del marito e la sua natura abusiva.

A tale proposito è' appena il caso di rammentare che questa Corte ha in ripetute circostanze affermato che in tema di ricorso per

cassazione, il principio di autosufficienza- prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.(da ultimo Cass 24340/18)

Alla luce delle pregresse considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1400,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma 14.4.21

Il Presidente

